

Comune di Otranto



Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Comune di Otranto



Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 1 bis	Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito
Art. 2	Soggetti passivi e responsabili del pagamento
Art. 3	Esenzioni
Art. 4	Misura dell'imposta
Art. 5	Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
Art. 6	Versamento dell'imposta
Art. 7	Obbligo di informazione in capo al Comune
Art. 8	Interventi da finanziare
Art. 9	Controllo e accertamento dell'imposta
Art. 10	Sanzioni tributarie e ravvedimento
Art. 11	Sanzioni amministrative non tributarie
Art. 12	Riscossione coattiva
Art. 13	Rimborsi e compensazioni
Art. 14	Contenzioso
Art. 15	Interessi
Art. 16	Funzionario Responsabile dell'imposta
Art. 17	Disposizioni transitorie
Art. 18	Entrata in vigore e disposizioni finali

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 1 bis	Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito
Art. 2	Soggetti passivi e responsabili del pagamento
Art. 3	Esenzioni
Art. 4	Misura dell'imposta
Art. 5	Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
Art. 6	Versamento dell'imposta
Art. 7	Obbligo di informazione in capo al Comune
Art. 8	Interventi da finanziare
Art. 9	Controllo e accertamento dell'imposta
Art. 10	Sanzioni tributarie e ravvedimento
Art. 11	Sanzioni amministrative non tributarie
Art. 12	Riscossione coattiva
Art. 13	Rimborsi e compensazioni
Art. 14	Contenzioso
Art. 15	Interessi
Art. 16	Funzionario Responsabile dell'imposta
Art. 17	Disposizioni transitorie
Art. 18	Entrata in vigore e disposizioni finali

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consigliare n.28 del 28/06/2011 nel Comune di Otranto.	ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consigliare n.28 del 28/06/2011 nel Comune di Otranto.
ARTICOLO 1 bis Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast (a conduzione familiare e imprenditoriale), case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà, unità immobiliari concesse con contratto di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D. L. 50 del 24/04/2017, convertito con L.n. 96 del 21/06/2017, e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Otranto. 2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.	ARTICOLO 1 bis Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast (a conduzione familiare e imprenditoriale), case e appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà, unità immobiliari concesse con contratto di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D. L. 50 del 24/04/2017, convertito con L.n. 96 del 21/06/2017, e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Otranto. 2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
ARTICOLO 2 Soggetti passivi e responsabili del pagamento 1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Otranto, che pernotta nelle strutture ricettive di cui	ARTICOLO 2 Soggetti passivi e responsabili del pagamento 1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Otranto, che pernotta nelle strutture ricettive di cui

all'art. 1 bis. 2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. 3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. 4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Otranto.	all'art. 1 bis. 2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. 3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. 4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Otranto.
--	--

ARTICOLO 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. minori entro il dodicesimo anno di età;
- b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
- d. i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- e. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- f. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esista un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- g. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
- h. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
- i. i soggetti ospiti del Comune di Otranto nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- j. i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (c.d. turismo sociale), di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei

ARTICOLO 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. minori entro il dodicesimo anno di età;
- b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
- d. i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- e. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- f. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esista un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- g. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
- h. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
- i. i soggetti ospiti del Comune di Otranto nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- j. i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (c.d. turismo sociale), di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei

mesi di luglio e agosto; k. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive. 2. Sono esenti, altresì, dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. 3. Infine, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica: • per le ipotesi di cui alle lett. d), e), g), i) e punto 2), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Funzionario competente; • per l'ipotesi di cui alla lett. k) l'attestazione dell'istituto scolastico; • per l'ipotesi di cui alla lett. j) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali; • per l'ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.	mesi di luglio e agosto; k. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive. 2. Sono esenti, altresì, dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. 3. <i>Infine, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre”;</i> L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica: • per le ipotesi di cui alle lett. d), e), g), i) e punto 2), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Funzionario competente; • per l'ipotesi di cui alla lett. k) l'attestazione dell'istituto scolastico; • per l'ipotesi di cui alla lett. j) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali; • per l'ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.
--	---

ARTICOLO 4 Misura dell'imposta 1. L'imposta di soggiorno si applica per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia. 2. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi, negli agricampeggi e nelle mini aree di sosta; nelle altre strutture ricettive l'imposta si applica per un massimo di sette giorni consecutivi. 3. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sette giorni, con unica eccezione di cinque giorni qualora entrambe le tipologie ricettive siano campeggi, agricampeggi oppure mini aree di sosta, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura. 4. Le tariffe relative ai mesi di luglio e agosto devono essere incrementate rispetto alla misura ordinaria al fine di tener conto della valenza turistica nel periodo indicato. 5. La misura dell'imposta è determinata annualmente con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, c.2, lett. f) del DLgs n. 267/2000 e smi, entro la misura stabilita dalla Legge.	ARTICOLO 4 Misura dell'imposta 1. L'imposta di soggiorno si applica per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia. 2. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi, negli agricampeggi e nelle mini aree di sosta; nelle altre strutture ricettive l'imposta si applica per un massimo di sette giorni consecutivi. 3. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sette giorni, con unica eccezione di cinque giorni qualora entrambe le tipologie ricettive siano campeggi, agricampeggi oppure mini aree di sosta, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura. 4. Le tariffe relative ai mesi di luglio e agosto devono essere incrementate rispetto alla misura ordinaria al fine di tener conto della valenza turistica nel periodo indicato. 5. La misura dell'imposta è determinata annualmente con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, c.2, lett. f) del DLgs n. 267/2000 e smi, entro la misura stabilita dalla Legge.
ARTICOLO 5 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi 1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto ad	ARTICOLO 5 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi 1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto ad

incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a ad osservare i seguenti obblighi:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, promuovendone la divulgazione;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) versare al Comune, entro il mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel bimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;
- d) il versamento deve avvenire su conto corrente del Comune di Otranto, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sulla tesoreria del Comune;
 - tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - mediante bonifico/bollettino sul conto corrente postale del servizio tesoreria;
 - mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;

incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a ad osservare i seguenti obblighi:

- a) informare, in multilingua, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, promuovendone la divulgazione;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) versare al Comune, entro il mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel bimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;
- d) il versamento deve avvenire su conto corrente del Comune di Otranto, con le seguenti modalità:
 - tramite il nodo dei pagamenti PagoPa attraverso il portale "Otranto DiGitale";
 - mediante bonifico bancario sulla tesoreria del Comune;

e) presentare la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata entro il mese successivo al bimestre precedente di riferimento (30 giugno per il bimestre aprile-maggio, 31 agosto per il bimestre giugno-luglio, 31 ottobre per il bimestre agosto-settembre), comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata, di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale.

f) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

g) A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 2 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune, in particolare:

- copia delle quietanze rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;

e) presentare la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata entro il mese successivo al bimestre precedente di riferimento (30 giugno per il bimestre aprile-maggio, 31 agosto per il bimestre giugno-luglio, 31 ottobre per il bimestre agosto/settembre, 30 novembre per il mese di ottobre), obbligatoriamente per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale attraverso il Portale "Otranto DiGitale" raggiungibile dal seguente link <https://otrantoservizilocalispa.it>;

f) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

g) A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 2 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune, in particolare:

- copia delle quietanze rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei

- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune; - copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale); - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.	pernottamenti trasmesse al Comune; - copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale); - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.
ARTICOLO. 6 <i>Versamento dell'imposta</i> 1. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Otranto nella misura corrispondente alla classificazione della struttura. 2. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno. 3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative: • registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per eurofuori campo applicazione IVA"; • utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta; • utilizzo di apposito bollettario cartaceo rilasciato dal Comune di Otranto. 4. I soggetti di cui all'art.2, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica, consegnano agli ospiti una carta di servizi per il turista denominata "Otranto card" valevole per il periodo di soggiorno. Detta card consente di beneficiare di riduzioni su	ARTICOLO. 6 <i>Versamento dell'imposta</i> 5. Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Otranto nella misura corrispondente alla classificazione della struttura. 6. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno. 7. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative: • registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per eurofuori campo applicazione IVA"; • utilizzo di ricevuta di soggiorno disponibile sul portale "Otranto DiGitale" messo a disposizione dall'Ente" • utilizzo di apposito bollettario cartaceo rilasciato dal Comune di Otranto. 8. I soggetti di cui all'art.2, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica, consegnano agli ospiti una carta di servizi per il turista denominata "Otranto card" valevole per il periodo di soggiorno. Detta

acquisti di beni e servizi presso le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.

card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.

ARTICOLO 7 Obbligo di informazione in capo al Comune 1. Il Comune predispone a proprie spese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo pubblica sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione "Imposta di soggiorno-Otranto Card", a servizio delle strutture ricettive del territorio.	ARTICOLO 7 Obbligo di informazione in capo al Comune 1. Il Comune predispone a proprie spese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo pubblica sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione "Imposta di soggiorno-Otranto Card", a servizio delle strutture ricettive del territorio.	
ARTICOLO 8 Interventi da finanziare 1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.	ARTICOLO 8 Interventi da finanziare 1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.	
ARTICOLO 9 Controllo e accertamento dell'imposta 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento. 2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. Nell'esercizio dell'attività di controllo l'ufficio tributi potrà avvalersi dell'ausilio degli agenti di polizia locale. 3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al	ARTICOLO 9 Controllo e accertamento dell'imposta 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento. 2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. Nell'esercizio dell'attività di controllo l'ufficio tributi potrà avvalersi dell'ausilio degli agenti di polizia locale. 3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al	

Comune, nonché trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. 4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, nonché le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente. 5. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale dell'Ente.	Comune, nonché trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. 4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, nonché le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente. 5. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale dell'Ente.	
--	--	--

ARTICOLO 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, di natura tributaria, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 dell'articolo 5, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. 2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 lettera g) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. 3. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;	ARTICOLO 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, di natura tributaria, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 dell'articolo 5, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. 2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 lettera g) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. 3. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;	
---	---	--

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; f) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;	c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; f) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;	
--	--	--

g) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.	g) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.	
ARTICOLO 11 <i>Sanzioni amministrative non tributarie</i> 1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie: a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 5 lettera e); b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 5; 2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.	ARTICOLO 11 <i>Sanzioni amministrative non tributarie</i> 1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie: a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 5 lettera e); b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 5; 2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.	
ARTICOLO 12	ARTICOLO 12	

Riscossione coattiva 1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.	Riscossione coattiva 1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.	
ARTICOLO 13 Rimborsi e compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione. 3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.	ARTICOLO 13 Rimborsi e compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione. 3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.	
ARTICOLO 14 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.	ARTICOLO 14 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.	

ARTICOLO 15 <i>Interessi</i> 1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, senza alcuna maggiorazione e con maturazione giornaliera.	ARTICOLO 15 <i>Interessi</i> 1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, senza alcuna maggiorazione e con maturazione giornaliera.	
ARTICOLO. 16 <i>Funzionario responsabile dell'imposta</i> 1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.	ARTICOLO. 16 <i>Funzionario responsabile dell'imposta</i> 1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.	
ARTICOLO. 17 <i>Disposizioni transitorie</i> 1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibili. 2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante PEC, e-mail, a mano, on line. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.	ARTICOLO. 17 <i>Disposizioni transitorie</i> 1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibili. 2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante PEC, e-mail, a mano, on line. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.	

ARTICOLO. 18 <i>Entrata in vigore e disposizioni finali</i> 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibile. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.	ARTICOLO. 18 <i>Entrata in vigore e disposizioni finali</i> 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibile. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.	
---	---	--